



# TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

**Procedimento liquidatorio R.G. 9/21**

**(art. 14 ter L. 3 del 2012 e s.m.i.)**

Il giudice delegato, provvedendo sul ricorso depositato in data 21 maggio 2021

da: BILOTTI Marco BLTMRC75C04D969E , con l'ausilio del dott. Pietro ONETO, professionista nominato dall'OCC il 30 novembre 2020, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

Esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal dott. Oneto

Ribadito che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura ( artt. 14 ter della L. 3/2012), nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità indicati dall'art.7, co.2 per l'accordo di composizione della crisi ovvero:

\* Non essere assoggettabile ad altre procedure concorsuali;

\* Non aver fatto ricorso a procedure di sovra indebitamento negli ultimi 5 anni

avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

**visto** l'art. 14 ter, quinquies e ss. L. 3 del 2012;

**letta** la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

**Premesso** quanto segue sui termini e caratteristiche del progetto liquidatorio esposto:

- Il richiedente sig. Bilotti dal febbraio 2020 presta attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato part-time presso la SaniTec Servizi Integrati s.c.s. con sede in 16132 Genova (GE), Via Minoretti 54 e percepisce la somma mensile netta di € 900,00= circa, che rappresenta attualmente la sua unica fonte di reddito.

Il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dal solo di lui padre Sig. Antonio Bilotti nato a Crotone (KR) il 06/02/1947 e beneficiario di una pensione mensile sociale pari ad € 651,50=.

La principale causa del sovraindebitamento del Sig. Marco Bilotti è da individuarsi nella perdita di clientela della videoteca che, quale appassionato e profondo conoscitore delle opere cinematografiche e del cinema in generale, aveva aperto all'inizio del 2002 e costretto a chiudere nel 2008. Successivamente nel settembre 2009 gli veniva diagnosticato un tumore al cervelletto con necessità di effettuare un'invasiva operazione chirurgica presso l'Ospedale Besta di Milano a metà dicembre 2009. A seguito dell'intervento de quo contraeva però una grave infezione alla testa con febbre altissima che lo costringeva a sottoporsi ad un secondo intervento a fine dicembre 2009 sempre presso l'Ospedale Besta di Milano. Solo all'esito di queste vicende poteva concretamente iniziare la ricerca di un nuovo lavoro che reperiva nel 2020 quando veniva richiamato dalla R.S.A. Galliera di Genova che lo assumeva dal 17/02/2020 a tempo indeterminato come "Addetto alla Reception e segreteria", mediante contratto siglato con la Cooperativa SaniTec Servizi Integrati S.c.s.

- In riferimento alle singole poste della proposta di liquidazione del patrimonio, l'attivo messo a disposizione del Creditore è costituito dalla

quota disponibile della propria retribuzione mensile derivante dal rapporto di lavoro, al netto delle spese necessarie per il sostentamento del proprio nucleo familiare e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista, incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C., del compenso del professionista che ha predisposto la domanda di liquidazione del patrimonio (denominato di seguito anche “Advisor”) e del Difensore legale che lo assiste.

Il Sig. Bilotti non è proprietario di alcun bene immobile mentre è proprietario di un solo bene mobile registrato consistente in un motociclo mod. Yamaha Majesty 250 (tg. CY39367), immatricolato il 21/06/2006 e acquistato usato in data 08/07/2016, rispetto al quale si concorda nella necessità di escluderlo dalla liquidazione essendo privo di qualsivoglia valore commerciale e al tempo stesso indispensabile per recarsi sul luogo di lavoro.

**ritenuto** che il ricorso con la sua documentazione e le integrazioni richieste e ottenute, che ne formano parte integrante, integri i requisiti di cui all’art. 14ter L. 3/12 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori; visto il positivo vaglio interposto dall’OCC;

ritenute condivisibili le motivazioni e la quantificazione della somma necessaria per il sostentamento anche in rapporto alle esigenze del nucleo familiare;

rilevato che ai fini della apertura della liquidazione non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; elementi, questi, entrambi rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal dott. Oneto, che appare sufficiente richiamare, con particolare riferimento al fatto che da esse emerge con adeguato grado di verosimiglianza che il ricorrente non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniale.

## **DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE**

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012  
il Dott. Pietro ONETO

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati se compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione; nonché la sua pubblicità sull'apposita partizione del sito web del Tribunale di Genova;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**determina** ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'importo di euro 700,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al

deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi

Si comunichi

Genova, 30/08/2021

Il Giudice  
Dott.ssa C. Tabacchi